

# L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova ed Equitalia

**Lunedì 6 febbraio 2017 ore 15.00**  
**c/o la SALA CONVEGNI**  
**Viale IV Novembre 6/7, III° piano**

Approfondiscono alcune tematiche di interesse generale quali:

- Focus su “rottamazione ” delle cartelle
- Focus sui nuovi servizi forniti via web
- Focus rateazioni
- Focus sospensione in autotutela
- Focus accesso agli atti ex L. 241/90



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



**Equitalia**



# La definizione agevolata

La Definizione Agevolata

(art.6 - DL.193/2016

modificato con legge n.225/2016)

## La definizione agevolata

### COSA SI PAGA

Con la definizione agevolata è possibile estinguere, anche in forma dilazionata il debito residuo dei carichi predetti pagando integralmente le somme residue dovute a titolo di:

- a. capitale (ad es. imposta) e interessi iscritti a ruolo
- b. aggio di riscossione sulle somme di cui alla lettera a.
- c. rimborso per spese esecutive
- d. diritti di notifica

Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all'area riservata sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

# La definizione agevolata

## COSA NON SI PAGA

Con la definizione agevolata non sono da corrispondere le somme residue dovute a titolo di:

- sanzioni comprese nei carichi affidati (eccezion fatta per le somme relative alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada che, intese come tributo principale del carico affidato, sono pertanto interamente dovute)
- interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (fatte salve eventuali ulteriori interpretazioni restrittive da parte del INPS)
- interessi di rateizzazione nel caso di somme oggetto di provvedimenti di rateizzazione
- maggiorazioni relative a carichi affidati per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

# La definizione agevolata

## Intersezione della «rottamazione» con le Rateazioni in essere

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall'AdR (comma 8 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016).

- Rispetto ai soli piani rateali in essere alla data di entrata in vigore del decreto (24/10/2016) devono risultare adempiuti tutti i versamenti con scadenza fino a Dicembre 2016 –mora compresa-. Tale obbligo non può venir meno neppure a seguito della presentazione di una rinuncia alla rateazione attiva.
- Il pagamento delle rate può essere effettuato fino alla data di adesione (31 Marzo 2017).
- In presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente al 24 Ottobre 2016, non ricorre tale obbligo.
- La presentazione della dichiarazione avrà come effetto la sospensione dell'obbligo del pagamento delle rate in scadenza da gennaio 2017 in poi.

# **La definizione agevolata - Principali evidenze di utilità**

(Art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 modificato e convertito nella L. 225 del 1 dicembre 2016)

## **Tributi rottamabili non ancora definitivi**

**Compilazione mod. DA1 – errori / carenze ostative**

**Consapevolezza degli importi da pagare (scadenze, cash flow, rischio perdita diritto)**

**Servizio presso sede ODCEC (appuntamenti e orari)**

**Servizio presso sportelli Equitalia (problematiche)**

## La definizione agevolata – segue Evidenze di utilità

*Sulla base delle istanze pervenute sino ad oggi evidenziamo per frequenza le prime tre criticità riscontrate nella compilazione del modello :*

### Delega


il riquadro della “delega” da compilare nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente. La delega avrà ad oggetto anche la modifica della dichiarazione o il ritiro di eventuali comunicazioni al riguardo. Utilizzando lo strumento della delega è obbligatorio allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato. La delega deve essere altresì compilata nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo e-mail o PEC da soggetto diverso da quello del richiedente.

### Sezione giudizi

nella dichiarazione di adesione il contribuente dovrà altresì indicare l’eventuale presenza o assenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione; in caso dichiarare la “presenza di giudizi”, il richiedente deve assumere contestualmente l’impegno a rinunciare ai medesimi;

### Sezione Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà

8. la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nel caso di presentazione della dichiarazione da parte di un tutore/titolare/rappresentante legale/curatore del soggetto dichiarante;



## **La definizione agevolata - segue Evidenze di utilità**

(Art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 modificato e convertito nella L. 225 del 1 dicembre 2016)

**Necessità degli estratti di ruolo ? come ottenerli in modo rapido ed efficiente:**

**Richiesta attraverso il canale dedicato presente sul sito aziendale:**

**[www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)**

**→ Associazioni e ordini**

**→ Sportello Telematico**

**→ Invia richiesta**

**→ Scelta provincia (Ge, Im, Sp, Sv)**



http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it Equitalia - Home Page

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Equitalia Servizi SpA - S.In... Siti suggeriti LogonNet - Login Elenco convenzioni (2) Elenco convenzioni Web Slice Gallery Web Slice Gallery https://www.sirinfam.it...

**Dal 2016 minori oneri di riscossione**

Dal 1° gennaio 2016 i cittadini risparmiano: l'aggio è sostituito da minori oneri di riscossione. Ecco quanto si paga

Definizione agevolata ai sensi del DL n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016

Chiude viale Togliatti a Roma, nuovi sportelli in via Benigni

Se Mi Scordo, il nuovo servizio di Equitalia

**Cittadini**

- ✓ Controlla la tua situazione
- ✓ Effettua i pagamenti
- ✓ Attiva una rateizzazione
- ✓ Sospendi la riscossione

**Imprese**

- ✓ Controlla la tua situazione
- ✓ Effettua i pagamenti
- ✓ Attiva una rateizzazione
- ✓ Sospendi la riscossione

**Associazioni e Ordini**

- ✓ Consulta i servizi
- ✓ Sportello telematico
- ✓ Protocolli d'intesa
- ✓ Delega un intermediario

**Enti Creditori**

- ✓ Area riservata
- ✓ Contatti
- ✓ Servizi web
- ✓ L'offerta per gli Enti pubblici

Servizi Modulistica La cartella Per saperne di più...

**Sportello amico**

È un punto di ascolto specializzato nell'analisi delle situazioni più complesse e difficili dei contribuenti. Rivolgiti a questi sportelli, presenti in tutte le province, e cercheremo di trovare la migliore soluzione possibile.

**Invia una e-mail al servizio contribuenti**

Se hai bisogno di informazioni sulle cartelle, sulle rateizzazioni e sulle procedure di riscossione, invia una e-mail al Servizio Contribuenti

**Aiutaci a migliorare il servizio**

Un canale di dialogo con il contribuente per migliorare i nostri servizi. Compilando il form, potrai comunicarci le tue osservazioni riguardo, per esempio, l'erogazione dei servizi, il funzionamento del codometro, i tempi di attesa, la fruibilità della modulistica.

**Pagamenti pa: verifica inadempimenti**

È il servizio che permette alle amministrazioni pubbliche, che devono effettuare un pagamento superiore a 10mila euro, di verificare se il beneficiario ha debiti in sospeso con Equitalia

File Trova Disabilita Visualizza Immagini Cache Strumenti Convalida Modalità browser: IE10 Modalità documento: standard

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/Contatti/associazionieordini/ Cerca HTML...

17:37 24/01/2017



# Nuovi servizi web a disposizione di contribuenti e professionisti



## Nuovi servizi web a disposizione di contribuenti e professionisti

[www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)

Oltre alla possibilità di consultare le guide complete sui principali servizi offerti e alla possibilità di compilare e scaricare tutti i moduli di richiesta previsti per i servizi offerti.

### Attraverso l' Area Riservata è possibile utilizzare i seguenti servizi :

- presentazione di istanza per la definizione agevolata ex DL 193/2016
- Controllo della propria situazione attraverso l' estratto conto dell' Agente della Riscossione con download in formati lavorabili.
- Saldo e acconto delle cartelle di pagamento.
- Attivazione di rateizzazione per debiti complessivi inferiori ad euro 60 mila .
- Inoltro di istanza per sospensione ex L 228 art 1 ( autotutela)
- Richiesta per l' attivazione del nuovo servizio “ Se mi Scordo “.

# I SERVIZI INNOVATIVI DI EQUITALIA

## EquiCLICK!

Equiclick, la **App** che ti offre servizi veloci e facili da usare, permette di effettuare le principali operazioni da smartphone e tablet

### Cosa puoi fare senza registrarti

- Effettuare il pagamento con carta di credito e prepagata del bollettino Rav allegato alle cartelle e agli avvisi, ovunque ti trovi
- Trovare lo sportello di Equitalia più vicino a te su tutto il territorio nazionale

### Entrando nell'area riservata puoi

- Controllare la tua situazione debitoria e pagare con l'importo aggiornato alla data di consultazione
- Ottenere una rateizzazione di una o più cartelle per debiti complessivi fino a 60.000 euro
- Pagare online
- Chiedere la sospensione della riscossione se ritieni di non dover pagare quanto richiesto dagli enti creditori, nei casi previsti dalla legge

Per consultare le tue informazioni personali all'interno dell'area riservata è necessario inserire nome utente (codice fiscale), password e pin forniti dall'Agenzia delle entrate

Per ottenere le credenziali puoi collegarti al sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare su "Area riservata" e seguire le indicazioni necessarie per registrarti a Fisconline

# Le Rateazioni ex art 19 dpr 602/73



## **Art. 19 del D.P.R. 602/1973 - Modifiche normative**

La legge delega 11 marzo 2014, n. 23, all'art. 6, comma 5 ha, fra l'altro, previsto interventi normativi tesi ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in particolare:

- Semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi di tale istituto.
- Consentendo al contribuente, anche in caso di avviso di accertamento esecutivo, di accedere alla rateazione prima dell'affidamento del carico a Equitalia.
- Procedendo ad una complessiva armonizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari, riducendo il divario tra numero di rate concesse in fase di riscossione da ruolo ed altre forme di rateazione.
- Procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria per evitare che ritardi di limitata entità nei pagamenti delle rate comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

La delega ha trovato attuazione nel Decreto legislativo 159 del 24/9/2015.

Le modifiche in tema di revisione della dilazione di somme iscritte a ruolo ed assimilate sono contenute nell'art. 10, mentre gli artt. 2 – 3 – 7 intervengono in tema di rateazione in altre fasi del rapporto tributario.

L'art. 15 disciplina poi la tempistica di entrata in vigore delle novità.

# Art. 19 del D.P.R. 602/1973

## Gli interventi adottati si sostanziano pertanto:

- *nel dare dignità normativa alla prassi già in vigore di forte semplificazione degli adempimenti nel caso di richieste di rateazione per debiti sino a € 60.000 con esclusione della fornitura di documentazione a supporto;*
- *nella rimodulazione del numero delle rate - anche non consecutive - non pagate che comportano la decadenza dalla rateazione, ridotto a 5 in luogo delle 8;*
- *nell'introduzione di un sistema standard per poter accedere nuovamente al beneficio della rateazione dopo la rilevata decadenza per morosità, attraverso il saldo delle rate scadute prima della domanda di reintegro nel beneficio stesso;*
- *nella definizione delle modalità di gestione del piano di dilazione nei casi di sospensione della riscossione intervenuta durante il periodo di rateazione;*
- *nell'introduzione della facoltà di pagamento delle rate mediante domiciliazione bancaria;*
- *nell'inserimento anche degli interessi per il periodo di sospensione nel piano di rateazione interessato da tale fattispecie.*

# **Art. 19 del D.P.R. 602/1973**

## **criticità nella presentazione della documentazione**

- Il prospetto degli indici di liquidità ed alfa per le società di persone spesso non è compilato in tutti i suoi campi, in particolare non sono espressi i valori dei crediti e debiti e il valore della produzione.
- La comunicazione degli indici di liquidità ed alfa per le società di persone a volte non è sottoscritta dal professionista previsto (revisore, consulente lavoro, tributarista) e non è allegato il documento di identità dello stesso.
- Sia per le società di capitali che per quelle di persone il periodo preso in considerazione è oltre i 2 mesi (spesso viene preso in considerazione l'ultimo bilancio approvato anche se sono già trascorsi 6 mesi)
- A volte viene richiesta la rateazione anche se l'indice di liquidità è superiore a 1 senza evidenziare con relazione eventuali motivazioni che determinano la temporanea situazione di difficoltà economica
- Per le società di capitali spesso manca il verbale di approvazione dell'organo di controllo e in assenza dello stesso dell'assemblea dei soci.
- Per le istanze in proroga evidenziare sempre il peggioramento della momentanea difficoltà economica rispetto alla precedente istanza , così come previsto dall' art. 19 dpr 602/73



# La sospensione in Autotutela Legge 228/2012 art .1



# La sospensione in Autotutela

## *criticità nella presentazione della documentazione*

- Porre attenzione ai contenuti delle legge 228 del 24/12/2012 art .1 e successive modifiche apportate dal DL159 . In quanto :
  - a) Per la prescrizione post ruolo non ha efficacia presentare un'istanza ex Legge 228/12 e non si produrrebbe alcuna sospensione;
  - b) Qualora ricorrano entrambe le casistiche, prescrizione post ruolo ed ante ruolo è opportuno presentare due istanze separate (una sul modello previsto per l' autotutela L228 e l'altra come corrispondenza generica per le conseguenti valutazioni da parte dei nostri uffici);
  - c) Qualora non ricorrano le caratteristiche delle Legge 228 ad esempio presentazione oltre i 60 gg dalla notifica, o atto non notificato dall' Agente è opportuno utilizzare il canale dell' autotutela presso l' ente.
  - d) Presentare sempre il modello completo di delega , documenti e firma del contribuente.
  - e) Per i carichi non ancora scaduti Qualora si sia in possesso di provvedimenti di sgravio/sospensione degli enti impositori ( soprattutto Erario / Inps ) emessi il giorno prima o pochi giorni prima, è opportuno attendere una decina di giorni e controllare la corretta acquisizione, del provvedimento presso i nostri Uffici, evitando di presentare l' istanza di autotutela
  - f) Nel caso si opti per il canale telematico , procedere a convalidare tutti i passaggi soprattutto nell' ultima fase in cui è richiesta una doppia conferma.